

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 3/C N. 4/C (2000-2001)

Riunioni del

27 luglio 2000

9 agosto 2000

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2000

1 - RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEI SIGG. LEOTTA FRANCESCO, USSIA FORTUNATO ED ALTRI, A SEGUITO DI PRO- PRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. CON RIFE- RIMENTO ALL'ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 dell'8.6.2000)

Con atto del 22.3.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria i soci dell'A.S. Monasterace, Francesco Leotta, Fortunato Ussia, Salvatore Regolo, Rocco Pugliese, Luigi Diano, Giovanbattista Papello, Domenico Cosentino, Attilio Siciliano, Nicola Bova, Antonio Scarano, Spartaco Taverniti e Sebastiano Pennisi, perché rispondessero di violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 24 dello Statuto Federale, per avere - in concorso fra loro - proposto ricorso in via cautelare davanti all'Autorità Giudiziaria ex art. 700 c.p.c. e, quindi, citato la F.I.G.C., chiedendo l'annullamento del provvedimento col quale il Presidente Federale aveva ratificato la fusione fra l'A.S. Monasterace e l'A.S. Nova Virtus.

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 112 dell'8 giugno 2000, la Commissione Disciplinare, su conforme parere del rappresentante della Procura Federale, proscioglieva tutti gli incolpati, rilevando che ai medesimi - i quali si erano formalmente opposti alla fusione, chiedendo alla Presidenza Federale di non ratificarla - attraverso il Comitato Regionale, il Segretario Generale aveva comunicato che si sarebbe soprasseduto alla detta ratifica, in quanto la materia della fusione societaria era estranea alle competenze federali, dovendosi al riguardo pronunciare il giudice ordinario, ai sensi dell'art. 23 c.c. Nell'apparente mancanza di contrasti, la fusione era poi stata ratificata e, successivamente, gli attuali deferiti si erano rivolti all'Autorità Giudiziaria, per chiedere in via d'urgenza l'annullamento del provvedimento di ratifica.

Riteneva la Commissione Disciplinare che in tal modo non si fosse attuata alcuna condotta disciplinarmente rilevante, in quanto l'atteggiamento ufficialmente espresso (anche con una seconda comunicazione della Segreteria Federale), era di totale disinteresse ad un diretto intervento federale nella vicenda, ed anzi costituiva un esplicito invito a rivolgersi al Tribunale. Da qui il proscioglimento dei deferiti nella qualità di cui sopra.

Avverso tale decisione si rivolgeva a questa Commissione d'Appello il Procuratore Federale, il quale - rilevata l'irrituale acquisizione della seconda lettera utilizzata dalla Commissione Disciplinare - osservava altresì che, in ogni caso, costituiva violazione della cosiddetta clausola compromissoria, l'avvenuta citazione in giudizio della F.I.G.C., la quale non solo non aveva autorizzato alcun ricorso all'Autorità Giudiziaria, ma anzi aveva esternato il proprio intendimento di uniformarsene alle decisioni.

Chiedeva, pertanto, che a tutti i deferiti fosse inflitta congrua sanzione disciplinare.

Nelle more del procedimento, l'incolpato Salvatore Regolo eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto preannunciato oltre i tre giorni dalla pubblicazione della delibera impugnata, in violazione dell'art. 27 lett. a) e b) C.G.S..

Rileva, preliminarmente, la C.A.F. che l'appello del Procuratore Federale è ammissibile, in quanto il procedimento si era instaurato a seguito di deferimento e quindi i termini per l'impugnazione decorrevano non dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, ma dalla comunicazione del provvedimento alle parti interessate; nella specie, tale comunicazione e la presentazione dell'appello furono coeve, quindi in piena legittimità.

L'impugnazione del Procuratore Federale è, peraltro, infondata nel merito.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione, per aversi violazione della cosiddetta "clausola compromissoria", occorre il contemporaneo avverarsi di due

condizioni: che la materia sia di stretta competenza della F.I.G.C. (e quindi, come recita il comma 2 dell'art. 24 dello Statuto, "comunque attinente all'attività sportiva" nonché relativa alle vertenze "di carattere tecnico, disciplinare ed economico") e che nell'ambito federale sia stata apprestata una specifica e valida tutela.

Nessuna delle due condizioni ricorre nella specie; la stessa Segreteria Federale, nella corrispondenza intercorsa (incidentalmente rilevandosi che anche la seconda missiva venne ritualmente acquisita, senza opposizione delle parti) aveva esplicitamente dichiarato la propria estraneità alla materia delle fusioni societarie, indicando nel giudice ordinario l'unico soggetto deputato a dirimere le relative controversie, mancando, fra l'altro, un qualsiasi organismo calcistico che vi potesse provvedere.

Non si può parlare, dunque, di violazione disciplinare per essersi i soci dell'A.S. Monasterace rivolti al Tribunale; e non se ne può parlare neppure in riferimento alla citazione in giudizio della F.I.G.C., dal momento che la situazione processuale esaminata determinava un evidente caso di litisconsorzio necessario, dovendo intervenire nel procedimento cautelare tutti quei soggetti che sarebbero poi stati - in un modo o nell'altro - destinatari della decisione giurisdizionale.

Deve dunque confermarsi, sia pure con diversa motivazione, la deliberazione appellata, rigettandosi l'impugnazione proposta dal Procuratore Federale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

2/3/4 - APPELLI DEI SIGG.RI ARIOLDI ORNELLO E LOCATELLI FABRIZIO E DELLA U.S. PONTE S. PIETRO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI FINO AL 31.5.2001 E 31.3.2001 E DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 44 dell'8.6.2000)

I Signori Arioldi Ornello, nella sua qualità di Presidente della U.S. Ponte S. Pietro, e Locatelli Fabrizio, dirigente della stessa, hanno proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 dell'8 giugno 2000, con la quale è stata loro comminata la sanzione della inibizione rispettivamente sino al 31.5.2001 ed al 31.3.2001, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 39 n. 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

L'U.S. Ponte S. Pietro, società iscritta nei ruoli della Lega Nazionale Dilettanti, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 dell'8 giugno 2000, con la quale gli veniva comminata la sanzione dell'ammenda di lire 2.000.000, per responsabilità oggettiva conseguente alla violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. ascritta ai propri dirigenti.

Preliminarmente, viene disposta la riunione dei reclami per evidenti motivi di connessione.

Gli appelli sono da dichiararsi inammissibili.

Ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per i giudizi avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari concernenti la disciplina sportiva in relazione ad attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale per squalifiche o inibizioni che vadano oltre i 12 mesi, mentre nei casi in esame viene impugnata una decisione della Commissione Disciplinare per sanzioni inferiori ai 12 mesi di inibizione.

Inoltre, per le sanzioni pecuniarie, riguardanti sempre la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, a norma del medesimo articolo 35 n. 4 lett. d) C.G.S., non è ammesso reclamo avanti la Commissione d'Appello Federale.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri Arioldi Ornello e Locatelli Fabrizio e dall'U.S. Ponte S. Pietro di Ponte S. Pietro (Bergamo), li dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL CALCIATORE DE AGOSTINI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.10.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE-PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE MEDESIMO E DEL CALCIO FORLÌ, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 110 del 15.6.2000)

Il Vice-Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti il calciatore De Agostini Stefano e la Società Forlì Calcio per rispondere, il primo della violazione dell'art. 1 C.G.S. e la seconda della violazione degli artt. 1 e 7 C.G.S., in relazione alla utilizzazione, in posizione irregolare, del calciatore in n. 12 gare ufficiali.

La Commissione Disciplinare rilevava come il calciatore avesse partecipato irregolarmente alle gare e deliberava, quindi, di condannare la Società alla penalizzazione di 21 punti da scontarsi nel campionato 1999/2000, oltre all'ammenda di L. 3.000.000 ed il calciatore alla squalifica fino al 15.10.2000 (Com. Uff. n. 110 del 15 giugno 2000).

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore De Agostini Stefano chiedendo l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato.

L'appello è infondato.

Il reclamante, infatti, motiva il proprio ricorso adducendo che, nel caso in esame, si sarebbe accertato solo un errore materiale commesso nel redigere gli atti relativi al proprio trasferimento e che, pertanto, non ricorrerebbero gli estremi per l'applicazione dell'art. 1 C.G.S.

Al riguardo si osserva come la materia contrattuale in tema di tesseramenti sia rigidamente disciplinata dalle previsioni regolamentari. In tale settore non è tollerata, dunque, l'atipicità delle forme e vanno osservati i termini e gli adempimenti previsti.

Questa Commissione ha più volte affermato che anche l'eventuale buona fede non equivale ad assenza di colpa, né può prevalere sull'elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità.

Il ricorrente ha partecipato a ben dodici gare ufficiali in posizione irregolare, senza farsi carico di verificare la propria situazione, assumendo di aver sottoscritto documenti "in bianco", o, comunque, erroneamente compilati, mentre era suo onere verificarne la corretta compilazione. Tale comportamento non appare "conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale" richiesti ai tesserati.

Quanto alla congruità della sanzione, nel caso di specie appare quella della squalifica già irrogata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore De Agostini Stefano e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. VALLE DI OTTAVO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. RISOLI GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI L. 600.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 48 del 22.6.2000)

L'A.S. Valle di Ottavo ha proposto reclamo avanti questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 giugno 2000, con la quale sono state inflitte, al dirigente Risoli Giovanni l'inibizione per mesi sei, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., ed alla Società Valle di Ottavo l'ammenda di lire 600.000, per violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio dirigente.

Il reclamo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., non è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale per squalifiche di tesserati o inibizioni di dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi. Non è ammesso inoltre reclamo per le sanzioni pecuniarie.

Nel caso di specie il dirigente Risoli Giovanni è stato inibito dalla Commissione Disciplinare per sei mesi e l'A.S. Valle di Ottavo è stata sanzionata con un'ammenda di lire 600.000.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Valle di Ottavo di Borgo a Mozzano (Lucca) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

7 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 100.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA PISTOIESE/NAPOLI DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 503 del 30.6.2000)

La Società Sportiva Calcio Napoli ha proposto appello a questo C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al C.U. n. 503 del 30 giugno 2000.

Con l'atto di appello la Società ha chiesto, in parziale riforma della delibera impugnata, la riduzione della ammenda nonché la revoca della diffida comminate con riferimento ai fatti relativi alla gara Pistoiese/Napoli del 4.6.2000.

L'appello è parzialmente fondato nei limiti qui di seguito specificati.

Giova ricordare che la Commissione Disciplinare in relazione alla gara Pistoiese/Napoli del 4.6.2000 ha confermato il provvedimento del competente Giudice Sportivo, che aveva irrogato alla società Napoli l'ammenda di L. 100.000.000 con diffida per la condotta antiregolarmente tenuta dai suoi sostenitori nel corso della suddetta gara (invasione del campo nel 2° tempo con conseguente sospensione del gioco per circa venti minuti).

Come rileva l'appellante le intemperanze ed in genere le condotte antiregolamentari tenute dai sostenitori del Napoli nella ricordata gara non sembrano essere caratterizzate da particolari intenti violenti ed aggressivi costituendo, per contro, l'espressione di interferenze vistose le quali, pur dando luogo a comportamenti antiregolamentari, non possono essere valutate con particolare severità.

D'altra parte, come emerge dalle decisioni di merito, le condotte antiregolamentari non hanno avuto conseguenze, né per la incolumità pubblica, né per l'effettiva conclusione della gara.

Pertanto, pur ribadendosi il giudizio negativo sul comportamento che forma oggetto del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ritiene di poter parzialmente accogliere l'impugnazione riducendo l'ammenda a L. 70.000.000.

In relazione a quanto precede, la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, riduce a L. 70.000.000 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

8/9 - APPELLI DELL'A.S. L'ECO VM C5 E DEL SIG. D'ANGELO GIANFRANCO AVVERSO LE SANZIONI DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA ARZIGNANO GRIFO C5/L'ECO VM C5 DEL 15.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 126 del 5.7.2000)

Avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 126 del 5 luglio 2000, che aveva disposto le sanzioni della inibizione per anni tre del Sig. D'Angelo Gianfranco nonché l'esclusione dal campionato di competenza con assegnazione al campionato di categoria inferiore dell'A.S. L'Eco VM C5, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara

Arzignano Grifo C5/L'Eco VM C5 del 15.4.2000, hanno proposto appello a questa Commissione sia il D'Angelo Gianfranco che l'A.S. L'Eco VM C5.

Le due impugnazioni possono essere trattate congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.

Prima di entrare nel merito delle censure proposte, questa Commissione d'Appello Federale deve rilevare una situazione di inammissibilità delle impugnazioni che preclude la valutazione del contenuto delle doglianze proposte.

Ed invero i due appelli dovranno essere dichiarati inammissibili per tardività, ai sensi delle disposizioni riportate nel Comunicato Ufficiale n. 105/A lettere a) e b).

In tale comunicato è stata prevista e disposta l'abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo e amministrativo.

In particolare per i procedimenti di ultima istanza è stato disposto che le impugnazioni possono essere proposte entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle relative decisioni sui comunicati ufficiali e che le impugnazioni stesse, dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale o con il deposito dell'atto contenente i motivi di gravame o con la richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali.

Nel caso di specie la formalizzazione presso la Segreteria non vi è stata e si è proceduto all'invio di un telegramma, pervenuto peraltro tardivamente, con il quale si è provveduto al preannuncio del ricorso; nonché al successivo inoltro di un ricorso ancora maggiormente tardivo rispetto ai termini di cui al ricordato Comunicato Ufficiale n. 105/A.

In relazione a quanto precede, la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. L'Eco VM C5 di Ascoli Piceno e dal Sig. D'Angelo Gianfranco, li dichiara inammissibili e dispone l'incameramento delle relative tasse.

10 - APPELLO DELLA S.S. SAVOIA BERNATE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE DIVERSE DEL CALCIATORE SALA MORIS IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Off. n. 46 del 22.6.2000)

A seguito di deferimento disposto ex art. 37 C.G.S. dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, la competente Commissione Disciplinare - con delibera pubblicata nel C.U. n. 46 del 22 giugno 2000 - avendo accertato che il calciatore Sala Moris (il cui tesseramento in favore della S.S. Savoia Bernate Calcio, sotto il nome di Morris Sala, era stato annullato dal Comitato Regionale in quanto si trattava di calciatore già tesserato per altra società) aveva partecipato a gare di campionato nelle file della S.S. Savoia Bernate Calcio, squalificava il Sala fino al 30.9.2000, infliggeva fino a tale data il Presidente della società, Alberto Querci, e infliggeva alla medesima, oltre a due ammende, la penalizzazione di cinque punti in classifica (uno per ogni gara pareggiata) da scontare sulla classifica della stagione sportiva 1999/2000.

Avverso quest'ultima sanzione si rivolgeva a questa Commissione d'Appello la S.S. Savoia Bernate Calcio, sostenendo di avere interpellato il competente Ufficio Tesseramento prima di acquisire il calciatore in questione, ottenendone favorevole risposta circa il suo "status" di libero; sosteneva la propria buona fede circa l'errore del nominativo e sottolineava l'anomalo ritardo col quale (essendo nota la situazione sin dal novembre 1999) si era provveduto al deferimento, avvenuto solo nel maggio 2000.

Chiedeva, pertanto, che le fosse inflitta una sanzione diversa dalla penalizzazione.

L'appello è infondato.

A parte il ritardo del deferimento - aspetto che non rientra nelle competenze della C.A.F. - va rilevato che il Sala venne tesserato nonostante un preesistente vincolo, proprio in conseguenza delle errate generalità fornite dalla società oggi appellante; con la conseguenza ulteriore che - sia ciò avvenuto in buona o in cattiva fede - l'accertata irregolarità

del tesseramento del Sala e, quindi, della sua partecipazione a cinque gare di campionato, non poteva che essere sanzionata (fermo restando il risultato acquisito sul campo, in relazione ai tempi del deferimento e dell'intervento disciplinare) con una penalizzazione sulla classifica del campionato di competenza.

L'appello deve dunque essere respinto, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Savoia Bernate Calcio di Casnate con Bernate (Como) e dispone l'incameramento della tassa versata.

11 - APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI CAMPO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000 INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA FERMANA/SAMPDORIA DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6 del 14.7.2000)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 469 del 5 giugno 2000, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, alla stregua delle risultanze degli atti ufficiali concernenti la gara Fermana/Sampdoria, disputata il 4.6.2000 per il Campionato di Serie B, infliggeva alla Fermana Calcio la squalifica del campo per una giornata e l'ammenda di L. 50.000.000, per ripetuti atti di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara, dopo abusivo ingresso in campo da parte dei sostenitori di quella squadra.

Avverso tale delibera la Fermana Calcio reclamava dinanzi alla competente Commissione Disciplinare che, con decisione riportata nel C.U. n. 6 del 14 luglio 2000, la confermava, rilevando la gravità dei comportamenti dei sostenitori locali, che avevano lanciato in campo bottigliette d'acqua piene e vuote (una colpiva un Assistente arbitrale) e che, in numero di circa duecento, erano entrati nel recinto di gioco e, al termine della gara, avevano colpito con un pugno e un calcio l'Arbitro, raggiunto anche da due sputi e fatto segno di volgari ingiurie; avevano, poi, spinto un Assistente contro la porta dello spogliatoio, provocandogli intenso dolore in più parti della persona.

Osservava poi la Commissione Disciplinare che la tesi difensiva volta a sminuire la rilevanza dei fatti era rimasta priva di riscontri, così come infondata appariva la richiesta istruttoria di acquisire ulteriori atti ufficiali, dei quali non era provata l'esistenza.

Si appella ora a questa Commissione la medesima società, che lamenta l'eccessività della punizione, l'inapplicabilità della duplice sanzione (non versandosi qui nell'ipotesi dell'art. 6 ter comma 3 C.G.S.), l'errata valutazione dei fatti, la mancanza di uniformità delle emergenze degli atti ufficiali (fra i quali si sarebbero dovuti esaminare i referti del quarto Arbitro e del Commissario di campo); chiede, quindi, l'espletamento di ulteriore attività istruttoria e la riduzione della sanzione inflitta.

L'appello è infondato.

Intanto, deve la C.A.F. rilevare l'inconcludenza della richiesta istruttoria, dal momento che gli Ufficiali di gara vittime dei sopra descritti atti di violenza, li hanno chiaramente riferiti, mentre eventuali difformità ravvisabili negli atti indicati dall'appellante (che peraltro la delibera impugnata afferma non esistere) cederebbero dinanzi ai rapporti già acquisiti.

Questi ultimi, ognuno per la sua parte, confermano senza alcun dubbio la serie di violenze esercitate dai sostenitori della Fermana Calcio ai danni dell'Arbitro e di un suo Assistente; né la delibera impugnata ha travisato i fatti così come riferiti. È evidente che, stante la gravità dei medesimi, giustamente è stata applicata la duplice sanzione (perfettamente adeguata all'entità degli incidenti) stabilita dall'art. 6 ter che, come norma speciale rispetto all'art. 6 C.G.S. (che introduce il principio generale della responsabilità oggettiva), sanziona i fatti di indubbia gravità, quali quelli qui esaminati.

La decisione impugnata deve essere integralmente confermata. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Fermana Calcio di Fermo (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C - RIUNIONE DEL 9 AGOSTO 2000

1 - RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELL'U.S. CAIRESE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CARLIN'S BOYS/CAIRESE DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 4 - Riunione del 27.7.2000)

Con atto del 9.6.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria l'U.S. Cairese, perché rispondesse di violazione dell'art. 6 comma 5 C.G.S., per responsabilità presunta nell'illecito sportivo commesso da persona non tesserata, che aveva fatto offerta di denaro a due calciatori dell'A.S. Carlin's Boys, al fine di alterare l'esito della gara Calin's Boys/Cairese del 16.4.2000.

La Commissione Disciplinare - con delibera pubblicata nel C.U. n. 4 del 27 luglio 2000 - proscioglieva la società deferita. Osservava, infatti, il primo giudice, che la prova della commissione di un illecito era raggiunta, avendo i due tesserati confermato la circostanza (peraltro non negata dall'autore dell'iniziativa) del loro avvicinamento e della offerta generica di una somma di denaro, al fine di procurare la vittoria della gara in favore della Cairese. E tuttavia, restavano fondati e seri dubbi sul collegamento tra tale condotta illecita intrapresa e detta società, visto che ai due calciatori (contrariamente a quanto dichiarato dal presidente del Carlin's Boys) non era stato fatto il nome di un dirigente della Cairese come ispiratore dell'avvicinamento; e che la denuncia da parte del Carlin's Boys era sospettamente avvenuta a fine gara, prestandosi quindi ad apparire come una rivalse per gli accertati cattivi rapporti tra le due squadre.

Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione il Procuratore Federale, sostenendo che, una volta affermata la sussistenza dell'illecito - come avvenuto da parte della delibera impugnata -, il collegamento con la Cairese derivava dall'offerta di denaro, che ne determinava la responsabilità presunta. La società deferita, del resto, non aveva offerto alcuna prova liberatoria, che ne dimostrasse l'estraneità all'illecito commesso nel suo interesse.

Presentava tempestiva memoria scritta l'U.S. Cairese, eccependo la genericità del capo d'incolpazione e la inutilizzabilità del testimoniale richiesto in prime cure dal Procuratore Federale, che non aveva capitolato i fatti probandi, in violazione dell'art. 30 comma 5 C.G.S..

Rileva, preliminarmente, la C.A.F., che la prima eccezione è manifestamente infondata, in quanto il capo d'imputazione riporta una chiara descrizione del fatto addebitato; a nulla rileva la mancata indicazione del luogo ove l'illecito si consumò, bastando ad individuare gli estremi di fatto tutte le altre indicazioni (la gara, la data di svolgimento, i calciatori avvicinati); mentre, quanto alla individuazione del soggetto attivo con le sole iniziali (cautela giustificata dalla sua qualità di non tesserato), è sufficiente rilevare che tutti i soggetti in qualche modo coinvolti sapevano benissimo di chi si trattava, essendo emerse le complete generalità nel corso degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini.

Quanto alla seconda eccezione, mentre non può convenirsi con la tesi sviluppata dal Procuratore Federale - secondo il quale il suo Ufficio non sarebbe tecnicamente "parte" nel giudizio (coll'obbligo, quindi, di rispettare il dettato della norma sopra richiamata), ma solo "contraddittore" - dal momento che tale figura non è codificata e, comunque, indica chiaramente l'assunzione di un ruolo non giudicante e quindi parziale, deve rilevarsi che, in primo grado, il rappresentante della Procura Federale rinunciò all'esame del testimo-

niale; e che su tale rinuncia (la quale comportava la decisione del caso sulla base degli atti raccolti dall'Ufficio Indagini) non vi fu alcuna opposizione. E quindi la questione è del tutto irrilevante in questa sede.

Ciò premesso, ritiene la C.A.F. che l'appello sia infondato.

Sia nella formulazione dell'incolpazione, sia nell'impostazione del suo appello, l'Ufficio di Procura Federale ha evocato la responsabilità presunta dell'U.S. Cairese, basandosi unicamente sulla qualità di non tesserato del soggetto attivo nell'illecito e trascurando talune emergenze istruttorie, che avrebbero potuto orientare l'accusa nella direzione della responsabilità diretta. Dovendo, quindi, valutare se l'U.S. Cairese sia sicuramente - e quindi al di là di qualunque fondato dubbio - collegata sul piano della consapevolezza, se non addirittura del mandato illecito, all'alterazione del risultato della gara in esame, pare alla C.A.F. che la sola offerta di una somma di denaro, peraltro neppure in alcun modo quantificata, non sia idonea a superare le perplessità che la figura del soggetto attivo suscita: in due dichiarazioni scritte, costui ha dato diverse spiegazioni della propria condotta (sempre escludendo ogni partecipazione della società deferita), nessuna delle due pienamente credibile (non quella dell'intendimento di riconciliare le due società, parendo chiaro che il modo prescelto era il peggiore; non quella, sia pure più plausibile, di un proprio interesse economico nella "combine" invero difficilmente realizzabile) e quindi restando il dubbio - serio e fondato - che il non tesserato abbia agito tanto per una finalità non direttamente propria della società incolpata quanto nella inconsapevolezza della stessa.

Situazione che, già propostasi alla Commissione Disciplinare, è restata immutata in questa sede, non può che comportare il rigetto dell'appello proposto dal Procuratore Federale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

